

COMUNE DI CURTI

81040 PROVINCIA DI CASERTA

ORDINANZA N. 33 del 23.08.2020

IL SINDACO

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

VISTO, in particolare, l'art.1 del citato decreto-legge n.33 del 2020, a mente del quale “ (omissis) 8. *E' vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico(omissis) 16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all'andamento del - la situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.112 del 2 maggio 2020, e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n.19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può' introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2”;*

VISTO il DPCM 11 giugno 2020;

VISTE le Ordinanze del Ministro della Salute del 30 giugno 2020 e del 9 luglio 2020;

VISTO il DPCM 14 luglio 2020, con il quale:

- sono state prorogate, sino al 31 luglio 2020, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020;
- sono state confermate, sino alla predetta data, le disposizioni contenute nelle Ordinanze del Ministro della Salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020;
- sono stati sostituiti gli allegati 9 e 15 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020 con gli allegati nn. 1 e 2 al menzionato decreto del 14 luglio 2020;

VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 ed è stato disposto che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176;

VISTA l' Ordinanza regionale n. 62 del 15 luglio 2020, pubblicata sul BURC n.145 di pari data con la quale sono state confermate ed aggiornate le misure disposte con le Ordinanze n.56 del 12 giugno 2020, n.59 del 1 luglio 2020, n.61 dell'8 luglio 2020, pubblicate sul BURC nella rispettiva data di adozione e n.60 del 4 luglio 2020, pubblicata sul BURC in data 5 luglio 2020 e sono altresì confermate fino al 31 luglio 2020 le ulteriori misure disposte con le Ordinanze regionali n.48/2020, n.50/2020, n.51/2020, n.52/2020, fatta eccezione per quanto previsto dal punto 1.a, n.53/2020, n.54/2020 e n.55/2020, per quanto vigenti alla data del 14 luglio 2020;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 1 agosto 2020, pubblicata in G.U., Serie Generale, n. 193 del 03 agosto 2020;

VISTO il DPCM 7 agosto 2020, le cui disposizioni si applicano dalla data del 9 agosto 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020, e sono efficaci fino al 7 settembre 2020;

VISTO il Report definitivo di Monitoraggio Fase 2- Report settimanale Report 12/ Report completo Fonte dati: Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020). Dati relativi alla settimana 27 luglio – 2 agosto 2020 (aggiornati al 4 agosto 2020, h 11:00) elaborato dal Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Cabina di Regia, ai sensi del citato DM Salute 30 aprile 2020, che attesta, per la Regione Campania, una valutazione della situazione epidemiologica con rischio di contagio “moderato”, con Rt in significativa riduzione e con proiezione settimanale in ulteriore diminuzione;

CONSIDERATO che, sulla base della situazione epidemiologica rilevata e tenuto conto della casistica delle positività al virus rilevate nelle ultime settimane nella regione Campania – non collegati a casi “autoctoni”- , l’Unità di crisi regionale ha espresso parere favorevole alla proroga della efficacia delle previsioni delle Ordinanze regionali, a tutt’oggi vigenti, con le quali sono state adottate disposizioni in ordine alla riapertura di attività economiche e sociali, sono stati approvati i relativi protocolli di sicurezza e sono state, altresì, dettate ulteriori disposizioni finalizzate a prevenire e contenere il rischio di contagi;

VISTO l’art.3 del DPCM 7 agosto 2020, a norma del quale “2. *Nel predisporre, anche attraverso l’adozione di appositi protocolli, le misure necessarie a garantire la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei propri dipendenti con le modalità di cui all’art. 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le pubbliche amministrazioni assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità*”;

VISTA E RICHIAMATA l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 66 dell’08 Agosto 2020 con la quale è stata disposta la proroga dell’efficacia delle ordinanze regionali vigenti e nuove misure relative agli uffici pubblici disponendo quale, misura aggiuntiva, l’obbligo di rilevazione della temperatura corporea ai dipendenti ed utenti degli uffici pubblici ed aperti al pubblico, con inibizione dell’accesso e obbligo di contattare il competente Dipartimento di prevenzione della ASL laddove la temperatura rilevata sia superiore ai 37,5 °CC;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgenza tali da richiedere l’adozione di misure precauzionali aggiuntive a tutela della sanità pubblica ai sensi delle norme tutte sopra richiamate;

VISTO E RICHIAMATO l’art 50, comma 5 del D.lgs 267/2000;

VISTO il D.lgs 267/2000;

Tutto ciò premesso e ritenuto;

Per l’effetto

ORDINA

Dalla data odierna e fino al 28 Agosto 2020

- l’apertura al pubblico degli uffici comunali dalle 08:30 alle 12:30 con chiusura pomeridiana al pubblico di tutti gli uffici comunali nelle giornate del martedì e giovedì, ad eccezione dell’ufficio di polizia locale;
- la chiusura al pubblico della biblioteca comunale;
- l’obbligatorietà della rilevazione della temperatura corporea dei dipendenti e degli utenti degli uffici comunali aperti al pubblico;
- all’utenza che accede agli uffici comunali l’obbligo di indossare la mascherina;

- ai dipendenti comunali di indossare i dispositivi di protezione consegnati dal datore di lavoro.

AVVISA


Che ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 del decreto legge n. 33/2020, convertito in legge 14 Luglio 2020 n. 74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del c.p., la violazione della presente ordinanza sarà punita con il pagamento delle sanzioni amministrative previste in conformità con la vigente disciplina in materia;

DISPONE

La trasmissione del presente atto:
alla Prefettura di Caserta;
alla Questura di Caserta;
all'Asl Caserta- Distretto 21- Dipartimento di Prevenzione Santa Maria Capua Vetere;
al Corpo della Polizia Locale;
ai Carabinieri della locale stazione di San Prisco;
al Commissariato di Pubblica sicurezza
all'Ufficio messi per la pubblicazione all'Albo Pretorio;
ai Responsabili dei Servizi Competenti;
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

AVVISA CHE

Chè, ai sensi dell'art.3, comma 4, della Legge n.241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso, alternativamente al TAR COMPETENTE, ai sensi della Legge n.1034/71 e s.m.i. o al presidente della Repubblica, ai sensi dell'art.8 del d.P.R. 24/11/1971 n.1199, rispettivamente, entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.



IL SINDACO

Dott. Antonio RAIANO